

Prot. n. 99/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 10 Aprile 2014

Oggetto: Festività del mese di aprile 2014-*Trattamento economico dovuto per le festività cadenti nel mese di aprile -*

Si ricorda che la ricorrenza della Pasqua (quest'anno fissata per domenica 20 aprile) non è compresa fra le giornate festive elencate dal contratto nazionale del nostro settore.

Per tale ricorrenza nulla spetta, pertanto, ai lavoratori dipendenti.

La giornata del 21 aprile (Lunedì dell'Angelo) e di Venerdì 25 Aprile (Anniversario della Liberazione) sono da considerarsi, invece, festive. Per le giornate predette, quindi, il trattamento economico e normativo è il seguente.

OPERAI: (art. 17 C.C.N.L. vigente) per entrambe le festività compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Tot. 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per ferie e gratifica natalizia (GNF).

IMPIEGATI: (Art. 61 C.C.N.L. vigente) per le giornate del 21 e del 25 aprile nulla compete cadendo entrambe le festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni, nel caso di festività religiose comprese in periodi di sospensione dal lavoro le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione. Per le festività nazionali, invece, il trattamento economico è dovuto qualunque sia la durata della sospensione.

Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per la festività, l'intervento della CIG dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività stessa. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare.

Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

Si ricorda inoltre che per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito.

Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli assegni per l'intero periodo di paga.

Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali.

Il trattamento economico di festività è inoltre soggetto alla ritenuta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore precisazione in argomento.

Distinti saluti


ANCE RAGUSA
IL VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)